

Mandato per l'espletamento di operazioni doganali di esportazione

La Società
con sede in
Via
P. IVA.....
in persona del legale rappresentante, Sig.
(di seguito "Mandante"),

conferisce con la presente mandato

alla Società Saimare Spa
con sede in Genova,
Via Scarsellini n. 155,
P. IVA 00279760102
(di seguito "Mandatario"),

ad operare in dogana in nostra rappresentanza sia diretta che indiretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 Reg. (UE) n. 952/2013, secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, nel nostro esclusivo interesse e tenuto conto della natura particolare dell'operazione da svolgere, anche avvalendosi per la cura e il disbrigo delle relative operazioni, formalità e adempimenti dell'opera dei propri Doganalisti:

- **Sig. Renzo Muratore**
- **Sig. Luca Gremo**
- **Sig. Luca Ricciardi**
- **Sig. Carlo Tigoli**

regolarmente iscritti all'Albo e accreditati presso l'Autorità Doganale.

Art. 1

(Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)

1.1 Le operazioni coperte dal presente accordo hanno ad oggetto le pratiche doganali di esportazione e le eventuali operazioni connesse o accessorie che di volta in volta verranno commissionate, via fax, e-mail o tramite la consegna dei relativi documenti, su merci da noi spedite all'estero.

Il presente accordo comprende, inoltre, la presentazione di richieste e lo svolgimento di ogni adempimento necessario alla rettifica, alla revisione dell'accertamento e al rimborso di diritti doganali per i quali il Mandatario si intende quindi pienamente delegato.

Art. 2

(Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)

Nell'esecuzione delle relative attività, i soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali, si atterrano strettamente alle istruzioni del Mandatario, il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento del loro incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.

Il Mandatario risponde per colpa nella scelta degli incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali nell'esecuzione del presente incarico e nel limite delle istruzioni impartitegli, ex art. 1717, commi 2 e 3, c.c. A tal fine, una copia originale del presente contratto sarà consegnata ai soggetti che cureranno le operazioni doganali sia in rappresentanza diretta che indiretta.

Art. 3

(Obblighi del Mandante)

Il Mandante dichiara che le merci oggetto del presente mandato sono di libera esportazione e si impegna, per ciascuna spedizione, a fornire apposita dichiarazione riferita alla fattura di vendita da accludere alla dichiarazione doganale.

Il Mandante richiederà l'emissione di eventuali certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e ATR dietro rilascio di espressa lettera di incarico con l'indicazione della/e fattura/e di esportazione cui si riferisce, l'esplicita dichiarazione che le merci soddisfano le condizioni richieste per il rilascio dei certificati e corredata della documentazione necessaria a comprovare il carattere originario e/ o la posizione doganale unionale dei prodotti.

3.3 Il Mandante dichiara che la quantità, la qualità e i corrispettivi indicati nelle fatture di cessione sono veri e reali.

Il Mandante dichiara che le merci esportate e i loro imballaggi sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché in violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale e degli articoli 517 e seguenti del C.P.

Il Mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi sub-mandatari espressamente nominati in virtù del presente contratto, da ogni responsabilità od onere, incluso costi per spese legali, connesso all'espletamento del presente mandato e venutosi a determinare per cause ad egli esclusivamente ascrivibili, qualora, anche per responsabilità del suo cliente, fornisca documenti o informazioni incomplete o non veritiere.

Art. 4

(Poteri del Mandatario e degli altri incaricati)

4.1. Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali di cui il Mandatario si dovesse eventualmente avvalere, ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e le altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato.

Art. 5

(Revoca del mandato)

5.1. Il presente mandato è valido sino a revoca dello stesso da parte del mandante.

Luogo

Data

Il Mandante

Il Mandatario

Firma

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5.

Il Mandante

Il Mandatario

Firma